

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 587 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (*Approvato dal Senato*).

Relatore: MOSCA.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 31 luglio 2013

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

Commissione

Governo

f) previsione di procedimenti autorizzativi semplificati per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione, del 6 maggio 2003.

3. 7. Prativiera, Gianluca Pini.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

ART. 4.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

Al comma 1, sostituire le parole da: ad eliminare fino: ai consumi, con le seguenti: a garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica.

Commissione

Governo

4. 1. Zaratti, Ricciatti, Pannarale, Pellegrino, Zan.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i reati relativi alla tratta di esseri umani siano configurati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, in particolare prevedendo come reati dolosi il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento, punendo

altresì l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati;

b) prevedere che per i suddetti reati le pene siano stabilite come delineate dall'articolo 4 della direttiva, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti;

c) prevedere che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva, secondo le modalità delineate nell'articolo 5 della direttiva e con l'applicazione delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive come sancite nell'articolo 6;

d) prevedere che le autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui alla lettera *a*);

e) prevedere che le indagini e l'azione penale siano condotte secondo quanto delineato nell'articolo 9 della direttiva, in particolare prevedendo strumenti investigativi efficaci quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi;

f) prevedere che le misure di sostegno dei minori vittime della tratta di esseri umani siano disposte ai sensi degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva, e nelle indagini e nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 15 della direttiva;

g) prevedere adeguate misure necessarie per scongiurare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani, come delineato dall'articolo 18 della direttiva;

h) prevedere che l'autorità cui è affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e di presentare relazioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, sia individuata nel Ministero dell'interno;

i) prevedere il coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della

tratta di esseri umani, secondo l'articolo 20 della direttiva e avvenga nella forma della cooperazione giudiziaria diretta.

Commissione	Governo

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 6. Gianluca Pini, Pratavia.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , laddove applicabili.

5. 1. Ricciatti, Pannarale, Pillozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e secondo procedure appropriate con le seguenti: secondo procedure appropriate e considerando in favore della minore età i margini di errore scientifici.

5. 2. Pannarale, Ricciatti, Pillozzi, Costantino, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: adeguatamente informati aggiungere le seguenti: , in una lingua a loro comprensibile,

5. 3. Ricciatti, Pannarale, Pillozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: , lo stato di gravidanza.

5. 4. Pannarale, Ricciatti, Pilozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: esseri umani, aggiungere le seguenti: , alla violenza di genere.

5. 5. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Scotto, Fava, Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: i seguenti principi e criteri direttivi specifici: fino alla fine dell'articolo con le seguenti: il seguente criterio direttivo specifico: introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.*

Commissione	Governo

6. 1. Prativiera, Gianluca Pini.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

ART. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta).

Commissione

Governo

Sopprimerlo.

7. 4. Prativiera, Gianluca Pini.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: mantenere in tutti i casi con le seguenti: non abbassare in alcun caso.

7. 2. Scotto, Pannarale, Ricciatti, Pillozzi, Fava.

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con le seguenti: lo status giuridico del beneficiario di protezione sussidiaria a quello del rifugiato.

Commissione

Governo

7. 3. Fava, Ricciatti, Pannarale, Pillozzi, Scotto.

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché garantire a tutti i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, per un pe-

riodo di almeno 12 mesi, l'accesso ai programmi d'accoglienza e integrazione attualmente previsti dalla normativa, nell'ambito del Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) considerare la specifica condizione dei beneficiari di protezione internazionale nel riconoscimento del diritto all'assistenza sociale e alla salute e nell'accesso al mercato del lavoro, garantendo misure particolari di sostegno per l'effettivo godimento dei summenzionati diritti.

Commissione	Governo

7. 1. Ricciatti, Pannarale, Pilozzi, Daniele Farina, Sannicandro.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri).

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere le parole: con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché.

8. 1. Ricciatti, Pannarale, Marcon, Boccadutri, Melilla.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

ART. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11. 3. Duranti, Pannarale, Ricciatti, Fava, Piras, Scotto.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e semplificazione.

11. 4. Ricciatti, Pannarale, Duranti, Piras, Scotto, Fava.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) rispetto dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990 n. 185.

11. 2. Ricciatti, Pannarale, Duranti, Piras, Scotto, Fava.

* * *

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

11. 5. Piras, Fava, Scotto, Ricciatti, Pannarale, Duranti.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli

archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a biblioteche, a istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;

b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti cui il diritto d'autore venga trasferito, in modo da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;

c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la presenza di informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello status di opera orfana;

d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo status di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.

Commissione

Governo

12. 01. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5

della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:

1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;

2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

Commissione	Governo

12. 02. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

* * *

ART. 13.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 14.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/77/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che l'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, riconosciuti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi spetti distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali i medesimi hanno conferito mandato;

b) stabilire che i compensi derivanti dagli anzidetti diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;

c) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi di cui sopra siano stabilite mediante accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;

d) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera *c)*;

e) prevedere l'irrinunciabilità e la non cedibilità dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi dai medesimi interpretati.

Commissione	Governo

13. 05. Gianluca Pini, Prataviera, Caparini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 14.

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio).

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio.

Commissione	Governo

13. 06. Gianluca Pini, Pratavia.

